

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1417

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIRFATTI, DEMASI, MARANO,
BOSCETTO, EUFEMI, GRECO, IERVOLINO, ASCIUTTI,
PEDRIZZI, IZZO, TOMASSINI, MINARDO, RIZZI, FALCIER,
MAGNALBÒ, BOBBIO Luigi, MANFREDI, CARRARA,
COMPAGNA, NOVI, FLORINO, LAURO e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002(*)

Modifica all’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
concernente il diritto del minore ad una famiglia

(*) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge del 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia, nasce in ossequio all'articolo 31 della Costituzione, che recita al secondo comma: «[La Repubblica] protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» ed in effetti l'articolo 2 della citata legge tratta proprio dell'affidamento del minore ad una comunità di tipo familiare o, in mancanza, ad un istituto di assistenza pubblico o privato.

Nostro intendimento è quello di salvaguardare e dare priorità assoluta agli interessi del minore, ponendo l'accento sul dovere primario da parte della collettività di tutelare i

diritti dell'infanzia di ricevere affetto educazione, istruzione e cure, attraverso l'affidamento ad una famiglia o ad un istituto pubblico e privato.

Il presente disegno di legge muove proprio dall'esigenza di intervenire, modificando l'articolo 2 della citata legge, sull'affidamento dei minori, prorogando il termine del 31 dicembre 2006, al 2015, per dare agli istituti di assistenza pubblici e privati la possibilità di continuare nell'opera educativa intrapresa, svolgendo accanto alla famiglia l'importante compito di tutelare i ragazzi disagiati in un ambiente che li faccia vivere e sviluppare serenamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

